

COMUNE DI VILLANTERIO

(provincia di Pavia)

IL REVISORE DEI CONTI

“ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022”

PREMESSO che:

- in data 07/11/2020 è stata trasmessa la proposta di delibera avente ad oggetto: “ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022”, per l’espressione del parere di competenza come da disposizione contenuta nella stessa;

VISTI:

-il D. Lgs. 75/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti e deve avere una valenza triennale, ma deve anche essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

-l’art. 6, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 che dispone che l’ente inadempiente all’obbligo di programmazione del fabbisogno di personale non può procedere all’assunzione di nuovo personale compreso quello delle categorie protette;

- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;
- l’art. 16 comma 1 del D.L. 113 del 24 giugno 2016 , il quale ha previsto, con decorrenza dal 25.06.2016, l’abrogazione della lettera a) del comma 557 della Legge 296/2006 escludendo, pertanto, dai vincoli in tema di spesa di personale la verifica della riduzione dell’incidenza percentuale della spesa di personale rispetto alla spesa corrente;
- D.L. 34/2019 comma 2;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l’ente assicura il rispetto degli obiettivi per il bilancio di previsione triennale 2020/2022 ed il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio, come da attestazione firmata digitalmente dal responsabile;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive con Delibera di Giunta Comunale N. 111/2019 ;
- Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 l’ente ha rispettato, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale;
- Rilevato altresì che la spesa complessiva per il personale di ruolo si mantiene nei limiti per la capacità assunzionale dell’Ente di cui al D.M. Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 17 marzo 2020, come rilevansi dell’attestazione del responsabile dell’area amministrativo – contabile agli atti.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione in esame prevede di aggiornare la dotazione organica come qui di seguito riportato:

-a seguito di concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico, cat C, pos. ec. C1 a tempo parziale per 30 ore settimanali a tempo indeterminato previsto nel vigente piano assunzionale terminato con determina del segretario comunale n. 80/2020 con una graduatoria formata dal vincitore e da un solo idoneo;

il vincitore ha attualmente un rapporto d'impiego con la cat D pos. Ec D1 a tempo determinato per cui si dimetterà da tale impiego e che la condizione essenziale per la sua nuova assunzione è che venga assunto per 18 ore;

Preso atto che il comune ha un margine assunzionale pari ad euro 110.728,55 calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 17 marzo 2020;

pertanto l'Ente assumerà sia il vincitore del suddetto concorso per n.18 ore settimanali sia il secondo per n.30 ore settimanali entrambi inquadrabili nella cat. C pos. ec. C1;

-ritenuto altresì che a seguito del pensionamento di un altro dipendente inquadrato nella cat. B pos. ec. B7 si procederà all'assunzione di un altro dipendente di cat B, pos. ec B3, profilo professionale Assistente amministrativo attingendo dagli idonei presenti in graduatoria di concorso effettuato da altri Comuni.

verificato l'impatto della proposta di delibera con gli equilibri pluriennali di bilancio, ai sensi e per gli effetti degli articoli:

- 33, comma 2, D.L. n. 34/2019;
- 147-quinquies D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO L'Art. 19, c. 8 della legge n. 488/2001 che dispone che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessivo della spesa del personale e consente che eventuali deroghe siano opportunamente motivate; Tutto ciò premesso, in conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili del Servizio,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022".

Voghera , 11/11/2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dot.ssa Baggini Emilia
